



Prefettura di Brindisi

ATTO AGGIUNTIVO

al **CONTRATTO di rinnovo sottoscritto il 17 maggio 2023 per l'affidamento del servizio di Fornitura di beni e servizi relativi al funzionamento ed alla gestione del Centro di accoglienza richiedenti asilo (C.A.R.A.) di BRINDISI Restinco (BR), per una ricettività di 128 posti – CIG: 8919230D6D –**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2023 (*duemilaventitre*), il giorno 21 (*ventuno*) del mese di *luglio* in Brindisi, presso la sede della Prefettura di Brindisi, Piazza Santa Teresa, 1, sono presenti:

da una parte

la dott.ssa Maria Antonietta Olivieri, nella qualità di Vice Prefetto Vicario, in rappresentanza del Ministero dell'Interno – Prefettura di Brindisi (di seguito anche “stazione Appaltante” Prefettura-U.T.G.) - codice fiscale n. 80001510744;

e dall'altra

il Dott. Salvatore MANGIARACINA, nato a Erice (TP) il 25 maggio 1980 e residente a Castelvetro (TP) in Via Mazzini 127 (C.F. MNGSVT80E25D423B), il quale interviene alla stipula e firma del presente Contratto in nome e per conto del costituito RTI, registrato dal notaio Giuseppe Ambrosi di San Vito dei Normanni al n. 2543 serie IT del 12.05.2022, tra Consorzio HERA soc. coop. Onlus (mandataria) con sede legale a Castelvetro in Via D'Alessi n.15 (P.IVA 02433480817) e AGH Resort srl (mandante) con sede legale a Carovigno in Via Pagliara 10 (P.IVA 02377120742) in qualità, come confermato nella visura camerale, di institore con potere di firma di contratti di appalto della società mandataria Consorzio HERA soc. coop. Onlus, (di seguito anche “Aggiudicatario” ovvero “Ente gestore” ed unitamente alla Prefettura – U.T.G. di Brindisi, le “Parti”).

PREMESSO che

- con determina a contrarre n. 54180 del 9 settembre 2021 il Ministero dell'Interno – Prefettura di Brindisi ha avviato una procedura aperta per l'affidamento del servizio di fornitura di beni e servizi relativi al funzionamento ed alla gestione del Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo (C.A.R.A.) di Brindisi Restinco (BR), per una ricettività di 128 posti – CIG 8919230D6D
- con bando pubblicato in data 01.10.2021 sulla piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A., (Conforme alle regole stabilite dal D.lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice), sulla G.U.U.E. n. *S 194* del 06.10.2021 nonché sulla G.U.R.I. 5^a Serie Speciale “Contratti Pubblici” n. 115 del 04.10.2021 e per estratto su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali, è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento del servizio in oggetto;
- il suddetto bando all'art. 22 espressamente prevedeva “*Il contratto è stipulato “in modalità elettronica” con scrittura privata”* ai sensi dell'art. 32 del D.Lg.vo 50/2016.
- all'esito delle operazioni di gara la migliore offerta è risultata quella presentata dal costituendo RTI Consorzio HERA Onlus di Castelvetro (TP) e AGH Resort srl di Carovigno (BR) a cui è stato assegnato un punteggio complessivo di 85,20 punti con un ribasso percentuale dello *10,00 %* sul valore unitario pro die pro capite posto a base di gara;

- in data 21.03.2022 la gara è stata aggiudicata definitivamente al suddetto RTI Consorzio HERA Onlus di Castelvetro (TP) e AGH Resort srl di Carovigno (BR) con Determina n. 18438;
- in data 19.05.2022 con prot. n. 31395 è stato stipulato il contratto di affidamento del servizio di gestione del CARA al RTI Consorzio HERA Onlus di Castelvetro (TP) e AGH Resort srl di Carovigno (BR) per mesi 12 con decorrenza dal 1° giugno 2022, con facoltà per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 13 dello stesso contratto, di poterlo rinnovare per una sola volta e per altri 12 mesi.
- il suddetto contratto è stato approvato con provvedimento ministeriale n. 16939 del 26/5/2022, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio con visto n. 499 del 6/6/2022, alla partita d'impegno n. 6326, nonché dalla Corte dei Conti con visto n. 1625 del 13/6/2022;
- in data 17.05.2023 con prot. n. 30276 è stato stipulato il Rinnovo, ai sensi dell'art. 13, del contratto di affidamento del servizio di gestione del CARA al RTI Consorzio HERA Onlus di Castelvetro (TP) e AGH Resort srl di Carovigno (BR) per ulteriori mesi 12 con decorrenza dal 1° giugno 2023, approvato dal Ministero dell'Interno e in fase di visto da parte della Corte dei Conti;

CONSIDERATO che con disposizioni ministeriali, in forza del massiccio arrivo di cittadini stranieri minori non accompagnati sul territorio nazionale, il C.A.R.A. di Brindisi è stato destinato all'accoglienza, in maniera continuativa, di minori stranieri non accompagnati;

ATTESO che, a seguito di tale diversa tipologia di cittadini stranieri ospitati presso il CARA, l'Ente Gestore ha manifestato – con nota 35312 del 9.6.2023 - la assoluta necessità di integrare la dotazione di personale previsto dall'allegato A del capitolato, proponendo una unità in più per ogni turno di servizio e un servizio di mediazione per ulteriori 24 ore settimanali, al fine di garantire, nei casi di accompagnamento obbligatorio dei minori verso l'esterno, la sicura presenza di un operatore presso il Centro;

FATTO PRESENTE che la Prefettura di Brindisi, preso atto di tale necessità, rappresentata altresì anche dalle OO.SS. dei lavoratori del Centro e dalla stessa Questura di Brindisi, ha richiesto al Ministero dell'Interno, con nota n. 38766 del 26.06.2023, di valutare il possibile accoglimento dell'istanza e, nel caso, autorizzare la maggiore spesa quantificata dall'Ente Gestore in € 14.794,66 mensile;

RILEVATO che con nota n. 41043 del 05.07.2023 il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, ha autorizzato, ad integrazione di quanto previsto nella tabella "Dotazione di personale" allegato A) alla convenzione in atto, la presenza di una unità di operatore in più per turno e l'aumento del servizio di mediazione per ulteriori 24 ore settimanali per un aumento della spesa mensile per € 14.794,66, dichiarando, da un lato, di disporre una modifica della convenzione con il gestore del CARA prevedendo un aumento della dotazione organica per sopravvenute esigenze di accoglienza di minori stranieri non accompagnati e, dall'altro, l'opportunità di adottare apposito atto aggiuntivo alla medesima convenzione, sulla scorta delle pertinenti clausole negoziali riguardanti l'eventuale aumento delle prestazioni nei limiti del c.d. quinto d'obbligo o entro l'ulteriore limite del 50% dell'importo del contratto;

RITENUTO di dover provvedere alla sottoscrizione di un apposito atto aggiuntivo che contempra la modifica della convenzione sottoscritta il 17.5.2023 nelle parti di diretto riferimento;

PRESO ATTO che l'importo richiesto dalla Ditta è in linea con i costi di legge, atteso che l'importo orario di € 15,317 per un operatore diurno cat. B1 è in linea (fatti salvi i vari sgravi fiscali in vigore) con i CCNL e le tabelle del Ministero del Lavoro per le cooperative del settore socio-assistenziale, così come in linea è l'importo orario di € 18,691 per un operatore notturno e che, altrettanto in linea è il costo orario del mediatore cat. D1 calcolato in € 18,073.

EVIDENZIATO che le integrazioni delle prestazioni in aumento autorizzate rientrano nei limiti del c.d. quinto d'obbligo e, comunque, entro l'ulteriore limite del 50% dell'importo del contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO

I comparenti, come innanzi costituiti, convengono e stipulano quanto segue:

- a) L'Articolo 5 della convenzione è integrato per le parti in *neretto corsivo* e come di seguito riscritto:

Articolo 5 **Personale**

1. L'ente gestore, nello svolgimento dei servizi forniti relativi all'appalto, si impegnano a comunicare prima della stipula del contratto il piano di organizzazione del personale con articolazione degli orari.
2. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'ente gestore, conformemente a quanto previsto da apposita clausola sociale nel bando e nel disciplinare di gara, si impegnano ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante nel centro come previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa verifica di compatibilità che il numero di lavoratori e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione dell'impresa e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'erogazione del servizio, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore e di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. L'ente gestore assicura i servizi nell'arco delle 24 ore giornaliere secondo l'articolazione nel servizio diurno, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e in quello notturno, dalle ore 20:00 alle ore 08:00.
4. Per ogni turno di lavoro è garantito l'impiego del personale necessario all'espletamento di tutti i servizi rispetto al numero di ospiti presenti; a tal fine la dotazione minima di personale da destinare ai vari servizi ed il relativo tempo d'impiego sarà rappresentata dalle figure indicate nella tabella di cui all'Allegato A delle specifiche tecniche, ***umentate di una unità di operatore per turno diurno e notturno e di un mediatore per ulteriori 24 ore settimanali***, così come integrate dall'offerta migliorativa presentata dalla Ditta in fase di gara. Il personale deve essere munito di cartellino di riconoscimento corredato di fotografia del dipendente formato tessera con indicazione del ruolo, in modo da essere immediatamente riconoscibile.
5. In caso di riduzione delle presenze nei centri dovuta ad una flessione dei flussi migratori e alle connesse esigenze di accoglienza, ovvero a danneggiamenti e/o lavori di ristrutturazione degli immobili, l'aggiudicatario è tenuto a garantire le dotazioni minime di personale secondo gli specifici parametri indicati nella tabella di cui all'Allegato A delle specifiche tecniche, ***umentate di una unità di operatore per turno diurno e notturno e di un mediatore per ulteriori 24 ore settimanali***.
6. L'ente gestore assicura l'impiego di personale con profili professionali adeguati ai compiti da svolgere, garantendo un'adeguata presenza di personale femminile ai fini dell'equilibrio di genere. La Prefettura verifica periodicamente l'adeguatezza dei profili professionali ai relativi compiti e l'adeguatezza del comportamento degli operatori e si riserva il diritto di motivata richiesta agli aggiudicatari di sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto, compreso il direttore, senza maggiori oneri per la Prefettura.
7. L'ente gestore riconosce alla Prefettura la facoltà di richiedere la sostituzione di qualunque unità di personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fosse ritenuta non idonea alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso l'ente gestore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di otto giorni dalla richiesta della Prefettura e a garantire la continuità del servizio.

b) Dopo l'Articolo 10 è inserito il seguente Articolo 10bis

Articolo 10 bis

Prestazioni suppletive e straordinarie. Decorrenza e importi

1. Per il periodo dal 22 luglio 2023 al 31 maggio 2024 (mesi 10 e giorni 10), in considerazione delle maggiori prestazioni di personale previste nell'art 5 come prima specificate, all'Ente Gestore sarà riconosciuto, oltre agli importi previsti dall'art. 10, un corrispettivo aggiuntivo straordinario mensile di € 14.794,08 (oltre IVA al 5%) per un importo complessivo per il periodo indicato di € 152.872,16 + 7.643,60 IVA, per un totale di € 160.515,76 (IVA compresa).
2. Il corrispettivo di cui al punto 1) sarà riconosciuto a fronte: a) di n. 384 ore mensili aggiuntive di un operatore diurno cat. B1 con costo orario di € 15,317 e un corrispettivo mensile di € 5.881,73; b) n. 384 ore mensili aggiuntive di un operatore notturno cat. B1 con costo orario di € 18,691 e un corrispettivo mensile di €

7.177,34 mensile e c) n. 96 ore mensili aggiuntive di un mediatore cat. D1 con costo orario di € 18,073 e un corrispettivo mensile di € 1.735,01.

c) L'Articolo 12 della convenzione è integrato per le parti in *neretto corsivo* e come di seguito riscritto:

Articolo 12

Eventuali modifiche dei contratti e obbligo del quinto

1. Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Prefettura può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l'aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

2. Le eventuali proposte migliorative formulate in sede di offerta non assumono rilievo ai fini dell'applicazione del precedente comma.

3. Al fine di garantire le stesse caratteristiche di qualità e di quantità delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'ente gestore adegua le risorse di personale e strumentali alle nuove esigenze, sulla base del criterio di proporzionalità di cui alla tabella Allegato A delle specifiche tecniche, ***aumentate di una unità di operatore per turno diurno e notturno e di un mediatore per ulteriori 24 ore settimanali.***

Le misure di adeguamento sono comunicate al direttore dell'esecuzione del contratto che ne verifica la corrispondenza e in caso di riscontro positivo procede all'approvazione.

d) L'Articolo 23 della convenzione è integrato per le parti in *neretto corsivo* e come di seguito riscritto:

Articolo 23

Corrispettivi

1. Il calcolo del corrispettivo di cui al precedente articolo 10 è effettuato:

- per i servizi di cui all'art. 2 lettere A), B) e C) e D) punto 1 del capitolato di appalto, sulla base del numero delle giornate di effettiva presenza degli ospiti risultanti dal registro delle presenze sottoscritto mensilmente dal direttore del centro in conformità alle risultanze del sistema di rilevazione automatica delle presenze ovvero del registro delle presenze cartaceo preventivamente vidimato dalla Prefettura, fatto salvo quanto previsto nel caso di ricoveri ospedalieri dalle specifiche tecniche allegate. Si terrà conto, inoltre, del giorno di ingresso e di dimissione dal centro;

- per i servizi di cui all'art. 2 lettera D) punto 2 del capitolato d'appalto, sulla base del rendiconto dei beni forniti relativi al kit di primo ingresso, alla scheda telefonica e al *pocket money*.

2. Il corrispettivo di cui all'art. 10 bis non è soggetto a variazioni connesse alle presenze degli ospiti presso il centro ma correlato, unicamente, alle effettive maggiori prestazioni orarie effettuate, così come definite allo stesso art.10 bis.

Ad esclusione delle sopra riportate modifiche, le parti confermano che restano valide e impregiudicate tutte le altre clausole previste dalla convenzione di rinnovo contrattuale sottoscritta in data 17.05.2023 con prot. n. 30276.

Le parti:

p. RTI Consorzio HERA e AGH Resort srl
Il Procuratore Institore Cons Hera
Dott. Salvatore Mangiaracina

p. la Prefettura U.T.G. di Brindisi
Il Vice Prefetto Vicario
Dott.ssa Maria Antonietta Olivieri